



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 165 / 2024

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI DI PESO A PIENO CARICO SUPERIORI ALLE 44 TON DI MASSA COMPLESSIVA, LUNGO LA SP47 "CAPOSILE - ERACLEA" SUL TAGLIO DEL RE IN COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE, AL KM 3+330, DAL GIORNO 24/04/2024.

Il dirigente

Premesso che:

- i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art.

- 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 - vi il decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 01/03/2024 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Mobilità all'arch. Adriano Volpe;

considerato che:

- i la Città metropolitana di Venezia ha avviato negli ultimi anni un'assidua attività di monitoraggio sui manufatti di propria competenza secondo le "*Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti*" adottate con decreto MIMS n. 204 del 1° luglio 2022 che hanno permesso di avere un quadro conoscitivo sullo stato di salute delle opere, definendo la Classe di Attenzione di ogni opera e determinando un ordine di priorità delle attività da porre in essere sui manufatti ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
- ii è stato pertanto necessario effettuare delle verifiche su alcune strutture in base a quanto previsto dalle succitate Linee Guida, tra cui il ponte lungo la S.P. 47 "Caposile - Eraclea" sul canale Taglio del Re al km 3+330;

dato atto che:

- 1 con relazione emessa ad agosto 2023, a firma dell'ing. Simone Carraro, lo studio Sogen S.r.l., incaricato di effettuare le verifiche sulle strutture del ponte in questione, ha comunicato che al fine di garantire la sicurezza strutturale del manufatto nell'attuale stato di fatto è opportuno imporre alcune limitazioni al traffico istituendo un divieto di transito per i mezzi di peso a pieno carico superiori alle 7,5 ton di massa complessiva;
- 2 acquisiti in fase successiva aggiuntivi elementi di conoscenza del manufatto e a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni in merito alla sicurezza della struttura in parola, l'Ing. Nicola Torricella Direttore Generale della Città metropolitana di Venezia, ha disposto l'istituzione di un divieto di transito per i mezzi di peso a pieno carico superiori alle 44 ton di massa complessiva;

ravveduto che per i motivi di cui sopra ed ai fini della sicurezza degli utenti della strada, necessita regolamentare la circolazione dei mezzi di peso a pieno carico superiori alle 44 ton di massa complessiva, lungo la S.P. 47 "Caposile - Eraclea" sul canale Taglio del Re al km 3+330 in comune di San Donà di Piave;

ORDINA

- 1 L'istituzione del divieto di transito per i mezzi di peso a pieno carico superiori alle 44 ton di massa complessiva lungo la S.P. 47 "Caposile - Eraclea" sul canale Taglio del Re al km 3+330 in comune di San Donà di Piave;
- 2 l'istituzione dell'obbligo sarà attivo dalle ore 08:00 del giorno 24/04/2024 e non cesserà fino a modifiche o revoche della presente Ordinanza;
- 3 il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

Nel contempo avverte:

- che la presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai divieti di transito per i mezzi di qualsiasi peso a pieno carico di massa complessiva, lungo 47 “Caposile - Eraclea” sul ponte sul canale Taglio del Re al km 3+330 in comune di San Donà di Piave;
- che il presente provvedimento ha validità dalle ore 08:00 del giorno 24/04/2024;
- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di San Donà di Piave;
- gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- la Città metropolitana di Venezia non si riterrà responsabile per qualsiasi fatto o danno derivabile dal mancato rispetto del divieto imposto;
- che la posa dei segnali di TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 44 TON. di cui alla Figura II 68 Art. 118, in corrispondenza delle testate del ponte e delle intersezioni che ivi vi conducono, da posizionare nei punti indicati nell’allegato alla presente, è a cura della Città metropolitana di Venezia;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
VOLPE ADRIANO

atto firmato digitalmente